

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1453

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORO DINO, ABBIATI, ACHILLI, BEMPORAD, CINGARI,  
NICOLAZZI, LENOCI**

*Presentata il 19 maggio 1969*

### Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge incide su due istituti attualmente essenziali per il reclutamento del personale insegnante, e cioè l'abilitazione all'insegnamento e i concorsi per cattedre. Il primo legittima l'esercizio delle professioni, il secondo quello delle funzioni pubbliche che si esplicano ai diversi livelli nei pubblici uffici; entrambi tendono ad accertare se gli interessati posseggono i requisiti necessari per svolgere le mansioni relative alla loro attività lavorativa.

La situazione nel particolare settore che il presente progetto prende in considerazione non sempre è molto conforme ai criteri sanciti dalla Costituzione e pertanto un chiarimento teorico non è inopportuno. Non sembra, peraltro, che sia il caso di dileguarsi al fine di stabilire se, da quel punto di vista l'insegnamento sia una professione, perché le espressioni professionali sono molto convenzionali e cambiano di significato col variare dei contesti ai quali sono riferite. Dal punto di vista della regolamentazione giuridica si può affermare che l'insegnamento è preso in considerazione solo quando è svolto in scuole di Stato o legalmente riconosciu-

te; solo in questi casi esso acquista rilievo formale di professione o di funzione esercitata per un ufficio pubblico o a questo assimilato. Ma proprio in questi casi è utile stabilire un confronto tra la attività di insegnante ed altra funzione o professione. Mentre per queste ultime valgono in linea generale i criteri dell'esame di concorso o di abilitazione professionale, disposti dalla Costituzione, per l'attività di insegnamento la situazione è alquanto complessa. Le professioni non possono essere esercitate senza l'accertamento abilitante e le funzioni pubbliche in generale non possono essere svolte senza l'esame di concorso seguito dai congrui periodi di prova o di straordinario; solamente casi di prestazioni con qualifiche di avventiziato, invero molto rare al livello direttivo e non estese a tutte le funzioni, non richiedono accertamenti abilitanti o comunque esami più o meno completati da periodi di prova. La funzione di insegnante invece può essere svolta in tre posizioni: di ruolo, di abilitato, e di non abilitato.

È indispensabile domandarsi a questo punto quale è il significato e il valore dell'abilitazione degli insegnanti nell'ordinamento attuale. La risposta, anche se contenuta in li-

miti teorici, essenziali, riguarda principalmente gli insegnanti non di ruolo perché quelli di ruolo devono in ogni caso dar prova delle capacità di insegnare durante il periodo di straordinariato. Ma per gli insegnanti non di ruolo l'abilitazione non ha un valore assoluto come quella del medico, dell'insegnere, del procuratore legale; non costituisce una *conditio sine qua non* per l'esercizio delle attività; essa ha solo un valore competitivo, ai fini di ottenere con anticipo un posto migliore di quello che potrà aspettare a coloro che non sono abilitati.

Dal punto di vista della sostanza l'accertamento non riguarda che i contenuti culturali i quali solo di nome hanno carattere teorico pratico. L'aspetto pratico, infatti, che è espresso della così detta « lezione » non può, dato il contesto astratto e fittizio nel quale si manifesta, costituire indice valido non già di sapere insegnare (perché il sapere insegnare si apprende solo insegnando con la coscienza di volere imparare a farlo) ma neppure di possedere capacità applicativa della cultura posseduta. La lezione è quindi solo la manifestazione di un completamento della cultura di un candidato e non ha nulla a vedere con l'effettiva idoneità di questi a svolgere la sua funzione di docente.

L'abilitazione non migliora affatto la situazione del vincitore di concorso, il quale deve trascorrere comunque un biennio di straordinariato, e non toglie tutto a chi è sfortunato del titolo, perché sia pure con peso minore e qualifiche non certo tonificanti, anche i laureati non abilitati possono insegnare. Si aggiunga poi che, in seguito all'espansione scolastica degli ultimi anni, in molte zone si ricorre alle prestazioni di giovani ancora non laureati. L'analisi delle disposizioni emanate fin dal primo dopo guerra per disciplinare il difficile e sempre più intricato argomento del personale insegnante potrebbe essere spinta a fondo e non sarebbe agevole ritrovare un orientamento coerente e logico, un orientamento con fine diverso da quello meramente pragmatico di immettere nella scuola un numero di insegnanti sempre crescente, ma sempre inferiore alle necessità, e di congegnare una sistemazione per essi tale da conciliare esigenze diverse e spesso non compatibili, quali le esigenze didattiche della scuola e quelle finanziarie del bilancio dello Stato.

La situazione effettiva nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è quindi la seguente: dopo i corsi universitari orientati secondo criteri non professionali, ma di metodologia scientifica e di specializzazione ac-

cademica, decine di migliaia di insegnanti, che non sono nei ruoli, svolgono le loro funzioni di docenti in possesso del titolo di abilitazione, il quale costituisce un accertamento della loro preparazione culturale che non è collegato con un periodo sufficiente di applicazione controllata e formalmente definita, come invece avviene per coloro che sono nominati nei ruoli; altre decine di migliaia di insegnanti privi anche del titolo di abilitazione continuano ad insegnare per un numero definitivo di anni senza che questi siano intrinsecamente valorizzati, siano produttivi di efficiente utilità per gli interessati e per la scuola in generale, al di là del grammo beneficiario dell'annuale punteggio, che rientra nel carattere competitivo che si è sopra detto. Eppure si tratta di anni preziosi, dei primi anni di insegnamento nei quali le giovani energie degli insegnanti vengono a contatto con la realtà concreta delle scolaresche, dei programmi, degli orari e si inseriscono nel vivo della comunità scolastica, che oggi la nuova società in trasformazione vuole allargata ed aperta a tutte le risonanze ambientali di ispirazione composita culturale, economica, sociale, e così via.

In linea teorica, si potrebbe prevedere forse che lo scarto tra fabbisogno di insegnanti e possibilità di immissione nei ruoli finirà col ridursi, in seguito ad una politica scolastica ben programmata, al solo rapporto annuale tra nuove cattedre vacanti e nuove leve, ma, data la complessità delle variabili in gioco, non può dirsi quanti anni esso durerà ancora.

È certo che da diversi anni il problema del miglioramento qualitativo e dell'accrescimento quantitativo del personale insegnante, che comunque lavora nella scuola media di primo e di secondo grado, è diventato oggetto di attenta e meditata considerazione, da parte di politici, di uomini di scuola e di cittadini responsabili in genere.

In questa relazione, pur senza richiamare nei particolari le constatazioni e le considerazioni che sull'argomento sono state espresse dalla Commissione d'indagine sullo stato dell'istruzione in Italia, si ritiene indispensabile far riferimento alle soluzioni indicate dalla Commissione in tema di reclutamento degli insegnanti. Non solo l'ufficialità dell'organismo, ma l'impegno, l'ampiezza, la consapevolezza del lavoro svolto impongono che qualsiasi proposta di riforma tenga conto di accertamenti così estesi ed approfonditi.

La presente proposta di legge potrebbe rappresentare un'alternativa, sia pure tempo-

raena, a quelle soluzioni o, se si preferisce, l'inizio di una larga e seria sperimentazione, al fine di creare le condizioni adatte ad accoglierle, se non nella struttura integrale, almeno secondo lo spirito che le anima.

L'indagine della Commissione oltre a soffermarsi sui dati quantitativi, che la presente relazione presume validi in via generale, accoglie, per quanto riguarda il reclutamento del personale, alcune prospettive di fondo, che attengono alla preparazione dei docenti che in altri paesi sono già entrate nelle istituzioni e negli ordinamenti scolastici. La preparazione degli insegnanti di una scuola moderna, si dice, non può trascurare la formazione professionale intesa come tecnica addestrativa fondata sulla conoscenza di congrui elementi di pedagogia, di didattica generale e speciale, di psicologia e di eventuali altre discipline ausiliarie per l'insegnamento. Per soddisfare a questa esigenza la Commissione propone istituti appositi di preparazione degli insegnanti, da frequentarsi al termine degli studi universitari o anche durante lo svolgimento di questi; corsi abilitanti per lo studio delle suddette discipline ritenute indispensabili e determinanti; e prevede periodi vari di tirocinio più o meno guidato, seguito o preceduto dai corsi suddetti.

Non è possibile non rilevare, a questo riguardo, come la valutazione dell'urgenza quantitativa, che tutti oggi avvertono e che la stessa Commissione ha posto in rilievo, sia in contrasto con questo arricchimento della formazione degli insegnanti, che certamente ne ritarda l'utilizzazione nelle scuole. La perplessità ad accettare integralmente i risultati della Commissione di indagine non deriva solo da questa considerazione, ma dalla constatazione che in tal modo si rompe improvvisamente una tradizione ed una mentalità di cultura teorica ed applicativa che informano la scuola italiana a tutti i suoi livelli e che da soli pochi anni incominciano a cedere in alcuni settori peraltro non determinanti. Escluso che dalle discipline indicate possano derivare vere e proprie tecniche professionali, a parere dei proponenti si formano solo durante il consapevole e prolungato esercizio della professione; si potrebbe invece consentire che la conoscenza di idonee parti di quelle discipline possano formare oggetto di meditazione e di rielaborazione, insieme con gli altri contenuti culturali, da parte degli insegnanti nella viva realtà della loro attività di lavoro. È auspicabile che ogni insegnante nei suoi primi anni di insegnamento possa compiere la propria esperienza

fornito anche delle nozioni idonee a orientarlo con osservazione metodica verso i diversi aspetti che la concreta situazione gli pone: realtà degli alunni, famiglia, ambiente e reciproche correlazioni. Ma pretendere altro sarebbe oggi prematuro.

Sono appena vent'anni, infatti, che alcune discipline sono entrate e hanno incominciato a consolidarsi nelle università. Non bisogna dimenticare che la psicologia, non era prevista come materia obbligatoria perfino in alcune facoltà di magistero e che ancora oggi essa non è compresa nelle materie dell'ultimo anno degli istituti magistrali; che le cattedre di sociologia sono scarsissime; che tutte le facoltà, da cui provengono gli insegnanti, ad eccezione dei magisteri conoscono pedagogia e didattica, psicologia e sociologia, almeno nel senso dell'obbligatorietà; e che psicologia sociale e l'antropologia culturale a livello universitario sono quasi del tutto trascurate.

Anche al di fuori dell'organizzazione degli studi la situazione non è ancora rasserenante. Lo stesso dibattito culturale è, per alcune di queste discipline, molto acceso e fluido. L'urto tra le correnti di opinione, le scuole o le fonti di ispirazione non hanno subito quel processo di decantazione dal quale solo può derivare un complesso di nozioni oggettivamente, sia come metodi che come contenuti, ai fini di un insegnamento che deve necessariamente mantenersi in limiti ristretti e poco più che informativi. Ciò può valere specialmente per la psicologia, che oggi d'altra parte innerva e ringiovanisce la pedagogia, e per la sociologia e la psicologia sociale che con i loro temi nodali quali le strutture, i gruppi, i ruoli, ecc., tanto peso hanno nella vita della scuola.

A questo tipo di difficoltà si aggiungono quelle di natura applicativa. Il valore propedeutico, attribuito alla conoscenza di queste materie, implica l'idea di corsi di tirocinio per svolgere i quali occorrerebbe personale qualificato che dovrebbe garantire la capacità dei tirocinanti a saper insegnare. È lecito porsi a questo punto la domanda: queste « guide », questi giudici, dovrebbero giudicare se i discenti, futuri docenti, sanno insegnare perché conoscono quelle discipline propedeutiche, o perché posseggono le tecniche dell'insegnare, che a nostro avviso possono acquisire solo in un continuato e lungo esercizio professionale? La risposta è agevole. La quasi totalità degli insegnanti non è preparata in quelle materie e possiede solo la conoscenza delle tecniche professionali, mentre i pedagogisti e gli psicologi, necessariamente giova-

ni ed anche giovanissimi, tenuto conto del numero ingente necessario a coprire i corsi di tirocinio, non avrebbero generalmente alcuna pratica di insegnamento. Non sembra perciò utile collegare l'acquisizione delle nozioni di quelle materie i tirocini, che dovrebbero preparare ad insegnare.

Del resto in via di principio, se questo collegamento fosse valido per l'insegnamento, potrebbe esserlo anche per qualsiasi altra attività lavorativa, perché ogni lavoro crea situazioni nelle quali agiscono comportamenti, interazioni personali, rapporti in genere e operano stereotipi, modelli culturali, ecc., per cui potrebbe essere utile la conoscenza della psicologia, delle varie forme di pedagogia (disciplina questa che oggi va oltre l'ambito originario e si rivolge a qualsiasi rapporto educativo e formativo), di scienza del comportamento e così via. Forse per l'Italia è maturo il tempo per introdurre nei piani di studio di tutte le facoltà, e anche in quelli di insegnamento degli istituti medi, adeguate informazioni relative ad alcune di queste discipline indirizzate verso le caratteristiche professionali dei rispettivi corsi di studio.

Se la preparazione culturale alle diverse funzioni o professioni potrebbe essere condizionata da queste discipline, non vi è dubbio che in nessun modo potrebbe esserne determinato l'effettivo esercizio professionale, nel cui crogiolo le nozioni di quelle discipline entrerebbero insieme con quelle relative agli specifici contenuti culturali.

Per concludere su questo punto, non può quindi esservi dubbio che le nuove materie, di cui parla la Commissione d'indagine sulla scuola, possano entrare nel numero delle discipline, che costituiranno il patrimonio culturale degli insegnanti tutti.

In questa sede non si discute sul principio, ma si nega la possibilità di poterlo attuare con immediatezza quando ancora né gli uomini, né la organizzazione, né le materie stesse sono pronti; ma tanto più si nega — e non solo per ragioni di disponibilità, ma, come è stato accennato per altre più profonde — che la conoscenza di quelle materie possa condizionare l'esercizio pratico delle mansioni di insegnante fino al punto da sostituire, come pure da qualche parte è stato proposto, l'attuale titolo della cosiddetta abilitazione all'insegnamento, sia questa preceduta o seguita da periodo di tirocinio più o meno guidati.

Gli inconvenienti ed i contrasti, già posti in evidenza nei riguardi della situazione degli insegnanti abilitati o da abilitare, non sarebbero eliminati da una disciplina che non ri-

vedesse la materia alla radice, semplificando i concetti di fondo e rendendo impossibili le numerose distinzioni, gli spezzettamenti, le casistiche e soprattutto gli ingorghi di personale non qualificato, per il quale si devono periodicamente escogitare affrettati provvedimenti di agevolazioni e di sanatorie, i quali senza evitare mortificazione agli insegnanti, ne aggiungono altra alla scuola.

La revisione dei concetti di fondo deve condurre anzitutto alla affermazione della dignità dell'insegnante laureato che, entrando per la prima volta nella scuola non si deve sentire un eroe incompreso, se è fornito di abilitazione, o un accatone tollerato, se ne è privo. Egli è una persona che si accinge a compiere un lavoro nell'interesse della collettività ed è giusto quindi che egli si attenda un riconoscimento della validità sostanziale e formale di ciò che ha fatto e fa.

Per prima cosa deve essere eliminata la ambiguità della abilitazione, che, come si è visto non corrisponde all'abilitazione delle altre professioni perché non è preceduta da un periodo preparatorio, ma non corrisponde neppure all'esame di concorso, perché da essa non deriva alcuna immissione in ruolo e, salvo le sanatorie di cui si è fatto cenno, costringe il candidato a ripetere tutte le prove. Da qualche parte si penserebbe a migliorare la situazione facendo precedere l'abilitazione, da un periodo di tirocinio guidato.

Un'ipotesi più generosa sarebbe quella di eliminare l'esame di abilitazione e di sostituirlo con il tirocinio guidato, ma questo non eviterebbe il raffronto con coloro che insegnerebbero senza il tirocinio.

La soluzione che sembra risponda meglio alle disposizioni della Costituzione, alla realtà delle situazioni ed alla dignità dell'insegnante consisterebbe nel riconoscere il valore che spetta al lavoro svolto nella scuola quando esso è accettato senza riserve dall'ente che lo utilizza e remunera. È lo stesso insegnamento riconosciuto idoneo, retributivo, qualificato, che « abilita » l'insegnante e sarebbe tempo di eliminare l'incongruenza dei casi in cui insegnanti, che non superano l'esame di abilitazione, continuano a far scuola. Se l'insuccesso è una disgrazia non è giusto che si pongano questi ostacoli sulla via dell'insegnante, se è invece un'affermazione di insufficienza è molto grave che la società continui ad avvalersi di funzionari dichiarati formalmente incapaci di svolgere le loro mansioni. Invece di parlare di tirocinio guidato, che nella situazione attuale rimarrebbe affermazione utopistica, sembra più realistico parlare

di insegnamento controllato per un periodo di almeno due anni.

La presente proposta prevede quindi che per l'avvenire la formazione dei professori in particolare e — più in generale — la formazione professionale sarà compito demandato alla università. Per gli insegnanti, infatti, lo stesso disegno di legge, di riforma dell'ordinamento universitario, presentato dal Governo, propone uno speciale dipartimento per la formazione professionale.

Una volta conseguito il titolo, è perfettamente normale che il laureato desideri iniziare le proprie esperienze di insegnante e quindi è possibile che allo stesso sia conferito un incarico da parte del Provveditorato agli Studi. A questo punto opera il meccanismo previsto dall'articolo 2 e seguenti.

L'insegnamento si svolge sotto il controllo di personale particolarmente qualificato per il tipo di insegnamento che l'incaricato è chiamato a svolgere.

Sui caratteri di tali controlli, sulle finalità degli stessi, nonché sulle stesse persone, che dovranno essere chiamate ad effettuarli, è detto nei successivi articoli; ma ancora di più si dovrà dire in altra sede proprio allo scopo di raccordare tale attività con quella (un poco macchinosa e di quasi impossibile realizzazione) del tirocinio guidato da altre parti invocato. Tali controlli, comunque, saranno cosa diversa e più valida dei proposti corsi abilitanti che in ogni caso, non si vede a che cosa debbano abilitare.

Quanto alle qualifiche dei professori, se ne propone la riduzione a due: professore ordinario e professore straordinario.

Alla qualifica di professore ordinario si perviene a mezzo di concorso, a cui ha diritto di partecipare chiunque sia fornito di titolo valido per l'insegnamento messo a concorso. Sicché, per esempio, anche chi non abbia ottenuto l'incarico può concorrere e, se meritevole, può risultare vincitore a seguito della provata preparazione culturale. Dovrà poi assoggettarsi al periodo di prova di due anni, alle medesime condizioni previste dalla legge per quanti, per la prima volta, abbiano un incarico di insegnamento.

Il professore straordinario che partecipi al concorso per divenire ordinario non avrà bisogno di ripetere il biennio di insegnamento controllato, purché si tratti del medesimo insegnamento tenuto da straordinario. Non si chiede, cioè, la ripetizione di una prova già superata. A detta prova, invece, dovrà sottostare il professore straordinario, che vinca un

concorso ad ordinario per un insegnamento diverso.

L'articolo 6 della proposta di legge prevede che il periodo di prova, cioè di insegnamento controllato, normalmente di anni due, possa essere prorogato di un altro anno, quando l'esperimento sia stato interrotto per oltre tre mesi nel corso di uno stesso anno scolastico.

Il successivo articolo 7 prevede esplicitamente la revoca dell'incarico quando l'insegnante sottoposto ad insegnamento controllato non ottenga un giudizio favorevole. Tale norma, da sola, dovrebbe servire ad evitare per il futuro quegli ingorghi di personale non qualificato che hanno caratterizzato, e ancora caratterizzano, la scuola secondaria italiana. D'altra parte un giudizio non favorevole, dopo appena un biennio, consente a chi sfortunatamente dovesse riportarlo di cercare altre vie, altre esperienze, essendogli preclusa la via dell'insegnamento.

L'articolo 8 stabilisce che la qualifica di straordinario è valida solo per l'insegnamento che l'ha giustificata, cioè per quello che è stato tenuto dal professore sotto il controllo stabilito dalla presente proposta.

Il successivo articolo 9 si occupa dei criteri per la formazione dell'Albo del personale, al quale si dovrà dare la responsabilità di effettuare i controlli. È appena il caso di dire che la scelta dovrà cadere su persone qualificate, capaci di suggerire, consigliare, verificare, accertare, prima ancora che di « controllare ».

E poiché il Ministero sembra avere in animo di allargare gli organici fino a prevedere anche professori in soprannumero, non sarà difficile potere controllare sulla preziosa opera di professori (che abbiano effettive doti di cultura, di capacità didattiche, di esperienze positive) ai quali affidare in questa fase eccezionale della vita della scuola secondaria l'impegnativo compito dei controlli. In seguito, com'è evidente, i controlli saranno limitati per numero al solo naturale incremento dei nuovi posti di lavoro.

L'articolo 10 è in certo senso rivoluzionario. Esso prevede a favore dei professori straordinari un sia pure limitato sviluppo di carriera quanto a trattamento economico. È previsto, cioè il passaggio della seconda classe di stipendio dopo quattro anni di straordinario e quello alla terza classe di stipendio dopo altri dieci anni. Tale norma potrà fare sorgere qualche resistenza e, sul piano, formale, non poche critiche; ma è ragione-

vole ritenere che lo Stato non può a lungo « sfruttare » personale qualificato senza riconoscergli almeno il diritto ad un miglioramento del trattamento economico.

È previsto poi dalla proposta di legge che la qualifica di ordinario si acquista a seguito di concorso per esami e per titoli.

L'articolo 14 stabilisce nuovi criteri e fissa norme per i futuri concorsi a cattedre, prevedendo la possibilità che, anche senza titoli, si possa vincere un concorso a cattedra. I giovani valorosi e capaci che vorranno dedicarsi all'insegnamento saranno invogliati a farlo dalla norma, che si propone.

È prevista anche una graduatoria dei concorrenti sulla base dei risultati delle prove e dei titoli presentati. In ogni caso ai migliori nelle prove di esame è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso!

Le norme transitorie tendono a risolvere il problema dei professori non di ruolo. Que-

ste norme, quanto a finalità, non si discostano da altre indicate da diversi settori politici. Tuttavia esse escludono l'ipotesi dei corsi così detti « abilitanti » perché, come ormai si sente affermare negli ambienti interessati, tali concorsi non potrebbero abilitare nessuno e, stretti in 120 ore distribuite nell'arco delle vacanze scolastiche, costituirebbero soltanto l'occasione per un incontro tra colleghi e una sostanziale, inutile perdita di tempo e di denaro.

Poiché si tratta di una sanatoria, appare infatti del tutto inutile assoggettare i destinatari ad un sacrificio economico non indifferente.

I controlli, limitati ad un anno scolastico, previsti dall'articolo 16, possono anche dare l'impressione di una disposizione di favore, ma almeno hanno il merito di evitare sacrifici economici a chi, tra l'altro, non è in grado di affrontarli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Formazione degli insegnanti)*

La formazione dei professori della scuola secondaria è demandata ad apposito dipartimento universitario da costituire ai sensi della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Tale formazione deve riguardare tanto gli specifici contenuti culturali quanto una valida conoscenza delle discipline attinenti alla scienza dell'educazione.

## ART. 2.

*(Insegnamento controllato)*

Coloro che, in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ricevono, ai sensi delle norme vigenti in materia di conferimento degli incarichi, l'incarico di insegnamento nelle scuole secondarie sono sottoposti ad un periodo di insegnamento controllato. Il controllo è affidato a professori universitari, ispettori centrali, presidi e professori di ruolo delle medesime discipline alle quali l'insegnamento si riferisce.

## ART. 3.

*(Durata e contenuto del controllo)*

L'insegnamento controllato, della durata di anni due, si conclude con una relazione sulla attività svolta dall'insegnante.

La relazione deve tenere conto dei vari controlli effettuati nell'arco dei due anni scolastici e deve valutare i risultati conseguiti dall'insegnante nel particolare ambiente in cui l'attività è stata svolta.

## ART. 4.

*(Rinvio e delega)*

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore e quello di una commissione parlamentare, che sarà nominata dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati,

provvederà — entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge — ad emanare le norme generali con le quali verranno stabiliti i contenuti e le modalità tecniche dei controlli, i criteri di valutazione dell'attività dei professori incaricati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

*(Proroga dell'insegnamento controllato)*

Quando per motivi di qualsiasi natura, lo insegnamento controllato sia stato interrotto per un periodo superiore a mesi tre complessivamente, nell'arco di un anno scolastico, l'esperimento dovrà continuare ancora per un altro anno.

ART. 6.

*(Professore straordinario: acquisto della qualifica)*

Il professore incaricato che al termine del periodo di insegnamento controllato riporta un giudizio favorevole acquista la qualifica di professore straordinario.

ART. 7.

*(Revoca dell'incarico)*

Il giudizio negativo espresso sull'attività dell'insegnante incaricato al termine del periodo di insegnamento controllato comporta la revoca dell'incarico.

ART. 8.

*(Validità della qualifica di professore straordinario)*

La qualifica di professore straordinario è valida soltanto per l'insegnamento al quale si riferisce.

ART. 9.

*(Albo del personale abilitato ad effettuare i controlli)*

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della seconda sezione del Consiglio superiore e quello della commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della pre-



sente legge, curerà la formazione di un albo di professori universitari, di ispettori centrali e di presidi e professori di ruolo delle scuole secondarie, ai quali dovranno essere affidati i controlli sull'attività dei professori incaricati e dei professori ordinari in prova.

## ART. 10.

*(Trattamento economico dei professori straordinari)*

Al professore straordinario, ai sensi della presente legge, spetta il trattamento economico previsto per il professore di ruolo allo inizio della carriera. Spetta, altresì, il passaggio alla seconda classe di stipendio dopo quattro anni di straordinariato e quello alla terza classe di stipendio dopo altri dieci anni, salvi in ogni caso i diritti agli aumenti biennali nella stessa classe di stipendio.

## ART. 11.

*(Abolizione degli esami di abilitazione all'insegnamento)*

Con l'approvazione della presente legge gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie sono aboliti.

## ART. 12.

*(Qualifica di professore ordinario)*

La qualifica di professore ordinario si consegue mediante concorso nazionale a cattedre.

Hanno diritto di partecipare ai concorsi — da bandire dal Ministero della pubblica istruzione ogni due anni per tutti i posti effettivamente disponibili — coloro che siano forniti del titolo di studio richiesto per ottenere l'incarico.

Il professore straordinario che risulti vincitore di concorso a cattedre è inquadrato direttamente nel ruolo dei professori ordinari senza obbligo di sostenere il periodo di prova, se la qualifica di straordinario si riferisce allo stesso insegnamento per il quale sia risultato vincitore di concorso.

Tutti gli altri vincitori devono superare il periodo di prova, della durata di anni due, che si svolgerà con le medesime modalità ed alle medesime condizioni stabilite dall'articolo 2 e seguenti della presente legge.

ART. 13.

*(Carriera del professore di ruolo ordinario)*

Lo sviluppo della carriera del professore ordinario resta immutato. Il passaggio alla seconda classe di stipendio avviene dopo due anni di permanenza nella classe iniziale od al momento del superamento del periodo di prova.

Il professore ordinario che debba sostenere il periodo di prova, ha la qualifica di professore ordinario in prova.

ART. 14.

*(Concorsi a cattedre - graduatorie)*

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, dovranno formare due distinte graduatorie. Nella graduatoria A dovranno essere collocati i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame. Nella graduatoria B dovranno essere collocati a domanda i professori straordinari sulla base dei titoli presentati.

A favore dei concorrenti inclusi nella graduatoria A è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso. Il residuo 60 per cento è assegnato ai concorrenti inclusi nella graduatoria B. Tutti i posti riservati alla graduatoria A, che risultino non coperti, sono assegnati in soprannumero ai concorrenti inclusi nella graduatoria B.

I concorrenti inclusi nella graduatoria A hanno diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

ART. 15.

*(Oneri finanziari)*

Agli oneri derivanti dall'approvazione della presente legge si farà fronte mediante adeguamento dei fondi di spesa previsti a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

NORME TRANSITORIE

ART. 16.

I professori non di ruolo che alla data di approvazione della presente legge abbiano prestato servizio per almeno quattro anni negli anni scolastici dal 1961-1962 al 1968-1969, ri-

portando qualifiche non inferiori a «valente», negli istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti purché in possesso durante il servizio prestato del titolo di studio richiesto per l'insegnamento, se ottengono incarico di insegnamento per l'anno scolastico 1969-1970 sono sottoposti a un periodo di insegnamento controllato della durata di un anno.

I predetti professori acquistano la qualifica di professore straordinario se, al termine del detto periodo di insegnamento controllato, ottengono un giudizio favorevole.

ART. 17.

*(Immissione in ruolo mediante concorso per titoli)*

Coloro che avranno conseguito la qualifica di professore straordinario, ai sensi dell'articolo 16 (norme transitorie) della presente legge, hanno diritto, a domanda, di essere inclusi in graduatorie nazionali che saranno compilate a seguito di bando del Ministero della pubblica istruzione.

Tali graduatorie danno diritto alla immissione in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Sono salvi, tuttavia, i diritti di quanti sono inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in virtù di precedenti leggi.

ART. 18.

Con l'entrata in vigore della presente legge i professori ordinari conservano la qualifica di professori ordinari. I professori straordinari, ai sensi della legge vigente, acquistano la qualifica di professori ordinari in prova ai sensi della presente legge.

I professori abilitati, ai sensi della legge vigente, acquistano la qualifica di professori straordinari ai sensi della presente legge e la qualifica è valida per tutti gli insegnamenti ai quali l'abilitazione si riferisce secondo le norme vigenti. Alla qualifica di professore straordinario, e con gli stessi effetti di cui al comma precedente, ha diritto il professore che consegua l'abilitazione a seguito delle prove di esame in corso di espletamento.